

Pubblicato il 29/07/2020

N. 08845/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12200/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12200 del 2019, proposto da Conad Adriatico Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Freni e Raffaele Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Italiana Panificatori non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- i) del provvedimento dell'AGCM prot. n. 0045804 del 1° luglio 2019;
- ii) del provvedimento dell'AGCM n. 0064864 del 20 settembre 2018;
- iii) della Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, trasmesso in data 13 maggio 2019; iv) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti

alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della ricorrente e nei limiti di cui all'interesse dedotto in giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza ex art. 84 d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. A seguito dell'istanza di intervento e dell'audizione dell'Associazione Italiana Panificatori e Affini (“Assipan”), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in avanti, ‘Agcm’ o “Autorità”) ha avviato procedimenti nei confronti di soggetti della grande distribuzione organizzata, tra cui talune cooperative associate al Consorzio Nazionale Dettaglianti soc. coop. (“Conad”), diretti a verificare l'esistenza di violazioni all'art. 62, comma 1 e comma 2, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, nonché dell'art. 4, comma 1 e 2, del Decreto attuativo n. 199/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (“Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1”).

2. Il procedimento aveva ad oggetto le condotte consistenti nell'imporre, in particolare dal 2014, ai propri fornitori di pane fresco: i) il ritiro e lo smaltimento a proprie spese dell'intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata, in percentuale rilevante rispetto al prodotto ordinato; ii) il riaccredito alla catena distributiva del prezzo corrisposto per l'acquisto della merce restituita (c.d. obbligo di reso).

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità effettuava visite ispettive presso le sedi delle cooperative e trasmetteva a un campione di fornitori (anche) della

ricorrente Conad Adriatico soc. coop. (in avanti, “Conad Adriatico”) di pane fresco, un questionario sulla pratica del reso del pane.

3. Al termine dell’istruttoria, veniva adottato il provvedimento n. 0045804 del 1° luglio 2019, con il quale l’Agcm ha ritenuto che le condotte commerciali poste in essere da sette cooperative aderenti a Conad, tra cui Conad Adriatico, violavano l’art. 62, comma 2, lettere a) ed e) del D.L. 1/2012, così come interpretato anche ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto di Attuazione, irrogando altrettante sanzioni amministrative.

In particolare, le condotte sanzionate consistevano “nell’aver imposto ai propri fornitori di pane fresco: i) il ritiro e lo smaltimento a proprie spese dell’intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata; ii) il mancato pagamento del prodotto ordinato dalla catena distributiva e consegnato alla catena stessa, ma rimasto invenduto a fine giornata” e determinavano l’applicazione nei confronti di Conad Adriatico di una sanzione nella misura di 50.000 euro, pari al massimo edittale di legge.

4. Contro tale determinazione è insorta la ricorrente, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione, per i seguenti motivi:

I. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. N. 689/1981. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 62, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1”.

Dopo avere esposto l’articolazione su tre livelli del modello organizzativo di Conad, parte ricorrente osserva che i benché i contratti con i fornitori di pane siano stipulati dalle cooperative, le relative pattuizioni sono comunque oggetto di concreta applicazione da parte dei dettaglianti, titolari dei punti vendita, aderenti alle singole cooperative, che individuano giornalmente le quantità di pane oggetto di fornitura. L’Autorità avrebbe, pertanto, errato ad individuare il soggetto responsabile della condotta sanzionata, che sarebbe il titolare del singolo punto vendita, rispetto al quale non sussisterebbe neppure

quel “significativo” squilibrio contrattuale che l’Autorità ha accertato tra le cooperative e i loro fornitori.

II. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 62, COMMA 2, LETT. A) ED E), DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO MIPAAF 19 OTTOBRE 2012, N. 199. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE”.

Parte ricorrente lamenta la superficialità e parzialità dell’istruttoria, specie nella parte in cui ha attribuito rilevanza a dichiarazioni unilaterali dei fornitori, non supportate da adeguato riscontro probatorio oggettivo. Nello specifico, parte ricorrente si lamenta che Agcm ha ritenuto confermata l’imposizione unilaterale della condizione di reso sulla base della circostanza che, per tutte le cooperative Conad, “almeno” uno dei fornitori che hanno risposto al questionario ha dichiarato che la condizione del reso gli era stata proposta/imposta dalla catena distributiva cliente, nonostante il panificatore ritenesse tale condizione svantaggiosa.

Denuncia, poi, l’illogicità dell’istruttoria laddove non ha fornito riscontri puntuali ad alcune circostanze e ha ritenuto dimostrato il contrario di quello che non era stato possibile accettare. Parte ricorrente sostiene, in sostanza, che l’attività istruttoria svolta dall’Autorità sarebbe priva di riscontri esterni oggettivi e verificabili e colmata nelle parti mancanti da conclusioni induttive e illogiche.

III. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 62, COMMA 2, LETT. A) ED E), DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO MIPAAF 19 OTTOBRE 2012, N. 199. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE”.

Parte ricorrente censura la scelta dell’Autorità di avviare una istruttoria unitaria per tutti i fornitori di 6 diversi soggetti della GDO, a seguito dell’istanza di intervento e dell’audizione di ASSIPAN, poi seguita

dall'audizione dei rappresentanti della Federazione Italiana Panificatori e Affini (“FIPPA”), nonostante si trattasse di soggetti operanti con diverse strutture societarie e con una pluralità di strategie commerciali, condotte e modalità applicative. Così facendo, i dati sarebbero stati acquisiti nel corso dell'istruttoria in modo indiscriminato e generalizzato per tutti i panificatori fornitori di tutti i soggetti operanti nella GDO e impiegati per supportare le valutazioni relative alle cooperative associate a CONAD e, più in particolare, la condotta posta in essere dalla ricorrente senza tenere conto delle situazioni individuali.

IV. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 62, COMMA 2, LETT. A) ED E), DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO MIPAAF 19 OTTOBRE 2012, N. 199. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE”.

Analizzando le varietà delle risposte date al questionario da alcuni fornitori di Conad Adriatico, la ricorrente deduce che ogni rapporto contrattuale sarebbe distinto dagli altri e che non vi sarebbe una politica commerciale unitaria da parte delle cooperative, anche singolarmente considerate. Sostiene inoltre parte ricorrente che a fronte della diffusione della prassi del reso e della partecipazione dei fornitori alla sua previsione e modulazione, l’Agcm avrebbe omesso di vagliare se la stessa non fosse in qualche modo “connaturata” alla particolarità del settore della panificazione, dei soggetti che lo compongono e alle caratteristiche del bene “pane”.

V. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 62, COMMA 2, LETT. A) ED E), DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL DECRETO MIPAAF 19 OTTOBRE 2012, N. 199. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE”.

Parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per applicare la sanzione, non ritenendo presenti: un significativo squilibrio negoziale fra le parti contraenti; l'imposizione di una condizione contrattuale; il carattere gravemente oneroso della condizione imposta; il carattere ingiustificato della condizione gravemente onerosa imposta.

VI. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 CEDU E DELL’ART. 3 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E INGIUSTIZIA MANIFESTA”.

Avuto riguardo alla quantificazione della sanzione nei confronti delle cooperative aderenti a Conad, la ricorrente lamenta in primo luogo la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti della GDO parimenti interessati dall'accertamento della medesima condotta sanzionatoria. Deduca, in particolare, che nei confronti di altri operatori del settore, l'Autorità sarebbe intervenuta con una unica pena irrogata in solido, ancorché riferita a soggetti distinti dal punto di vista soggettivo e imprenditoriale, mentre ha ritenuto di sanzionare ciascuna cooperativa facente parte del consorzio Conad.

5. Si è costituita in giudizio l'Agcm, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

6. All'udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto l'accertamento da parte dell'Agcm di una condotta posta in essere dalla ricorrente, cooperativa appartenente al “sistema” Conad, ritenuta in contrasto con l'articolo

62 del D.L. n. 1/2012 e consistente nell'aver sfruttato la propria posizione di forza commerciale a danno dei fornitori di pane fresco, qualificati soggetti deboli del rapporto negoziale, imponendo loro condizioni ritenute ingiustificatamente gravose.

La condotta sanzionata consisteva nell’imporre ai fornitori: i) il ritiro e lo smaltimento a proprie spese dell’intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata, in percentuale rilevante rispetto al prodotto ordinato; ii) il riaccrédito alla catena distributiva del prezzo corrisposto per l’acquisto della merce restituita (c.d. obbligo di reso).

2. E’ opportuna una breve disamina del quadro normativo sotteso all’adozione degli atti impugnati.

L’articolo 62 del D.L. n. 1/2012 e il relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 199/2012 dettano una disciplina speciale in materia di contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e di relazioni commerciali nel settore.

L’art. 62, dopo avere imposto al primo comma l’obbligo di forma scritta per contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari (esclusi quelli conclusi con il consumatore finale), pone al secondo comma taluni divieti nelle relazioni commerciali tra operatori economici, tra cui quello, previsto alla lettera a), di “*imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive*” quello di cui alla lettera e) di “*adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento*”.

La violazione degli obblighi di cui all’art. 62, comma 2, è punita, ai sensi del successivo comma 6, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 50.000,00 euro, in una misura “determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2”.

Il comma 8 prevede, poi, che sia l’Agcm a vigilare sull’applicazione delle disposizioni e all’irrogazione delle relative sanzioni, “*ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689*”.

L’articolo 1 del decreto attuativo n. 199/2012 richiama i contratti di cui all’articolo 62, comma 1, e le relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, con “*particolare riferimento alle relazioni economiche*

tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.

L'art. 4, comma 1, del decreto n. 199/2012, prevede che ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e), del D.L. n. 1/2012 rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale” anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera Alimentare approvate in data 29 novembre 2011. Tra gli esempi di pratiche sleali riportati in seno al Forum, vi è quella del “*trasferimento di un rischio ingiustificato o sproporzionato*” all'altra parte del contratto.

Per completezza, deve anche osservarsi che non trova applicazione nella presente fattispecie, *ratione temporis*, la direttiva UE 2019/633 del 17 aprile 2019, secondo cui è vietata la pratica commerciale con cui “*l'acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi*” (art. 3, comma 2, lett. a). Il divieto in questione non presenta carattere assoluto, in quanto la pratica è ammessa qualora sia stata precedentemente concordata “*in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente*”.

3. L'Autorità ha sanzionato la ricorrente ai sensi dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012 ritenendo che sussistessero, sulla base del contesto normativo sopra sintetizzato, le seguenti condizioni: un “significativo squilibrio commerciale” tra le parti del rapporto contrattuale; l'imposizione di una clausola di “reso” del pane fresco rimasto invenduto al termine della giornata; il carattere ingiustificatamente gravoso delle condizioni imposte per mezzo di tale clausola; il trasferimento di un rischio sproporzionato al fornitore.

4. Parte ricorrente, nel contestare le determinazioni contenute nel provvedimento impugnato, sostiene in primo luogo che l'Autorità avrebbe

dovuto considerare quale controparte del rapporto negoziale il titolare del singolo punto vendita che intrattiene rapporti commerciali con il fornitore di pane fresco e non la cooperativa aderente al gruppo Conad.

La censura, tuttavia, non può essere accolta in quanto, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, il “sistema Conad”, inteso come la catena distributiva composta dall’insieme delle cooperative che operano per il tramite di marchi e denominazioni nella titolarità di Conad, prevede che per l’acquisto di pane fresco i relativi contratti con i singoli fornitori sono stipulati sulla base del modello contrattuale predisposto dalle cooperative ed eseguiti secondo un meccanismo di “rifatturazione”, in cui il fornitore fattura alla cooperativa, che a sua volta rifattura lo stesso importo al socio imprenditore titolare del punto vendita.

Ciò comporta che, benché la consegna del pane fresco non avvenga presso la cooperativa ma presso il punto vendita, è la cooperativa a predisporre lo schema di contratto con il fornitore e a curare i relativi pagamenti.

Dunque, la circostanza che, in punto di fatto, il titolare del punto vendita possa decidere di apportare variazioni allo schema di contratto con il fornitore, non fa venir meno la responsabilità della cooperativa per la politica commerciale sottesa alla predisposizione di contratti “standard” con il fornitore che prevedano clausole contrattuali ritenute contrarie agli obblighi di legge.

5. La ricorrente non può essere seguita neppure laddove lamenta l’insussistenza o comunque la mancata dimostrazione dell’esistenza di un “significativo” squilibrio contrattuale tra le parti.

In proposito, il provvedimento risulta adeguatamente motivato laddove argomenta che, pure considerando quei panificatori che presentano una organizzazione aziendale sufficientemente strutturata non delle piccole imprese artigiane ma vere e proprie imprese industriali, essi presentano comunque un fatturato inferiore di almeno 3 volte rispetto alla più piccola delle cooperative del gruppo Conad.

6. Meritano, invece, accoglimento le censure relative alla superficialità dell’istruttoria svolta, e in particolare alla insufficienza delle evidenze raccolte dall’Autorità a dimostrare l’esistenza di una politica commerciale unitaria da parte della cooperativa, volta a imporre ai fornitori una clausola di “reso” del pane fresco.

In primo luogo, non possono condividersi le affermazioni presenti negli scritti difensivi dell’Autorità sull’utilizzabilità, ai fini della prova della esistenza della condotta “sleale” sanzionata dall’art. 62, comma 2, cit., della prova presuntiva, in ragione dell’onere gravante in capo alla ricorrente di dimostrare l’esistenza di trattative individuali con i propri fornitori.

Nei contratti del tipo “B2B” (*business to business*), ossia tra operatori commerciali, quali sono quelli oggetto della presente disamina, non vale infatti la presunzione di vessatorietà della clausola inserita in uno schema di contratto, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del consumo per i soli contratti tra professionista e consumatore, vale a dire “B2C” (*business to consumer*).

Dunque, la regola secondo cui incombe sul professionista l’onere di provare che la clausola predisposta unilateralmente sia stata oggetto di specifica trattativa riguarda solo l’ipotesi in cui la controparte contrattuale sia un “consumatore”, non potendo trovare applicazione nei rapporti tra professionisti.

Non essendo ammesso il ricorso a presunzioni, al fine di applicare la sanzione di cui all’art. 62 del D.L. n. 1/2012, l’Autorità era quindi chiamata a un duplice accertamento: verificare quali fossero le condizioni di reso del pane applicate dalla cooperativa ai fornitori; valutare se tali condizioni rientrassero tra quelle vietate ai sensi dell’art. 62, comma 2.

Dall’istruttoria emergeva che: la “prassi” del reso del pane invenduto era estremamente diffusa e applicata, per stessa ammissione delle cooperative aderenti a Conad, alla quasi totalità dei fornitori; la clausola di reso non risultava formalizzata nel contratto, benché applicata alla generalità di

fornitori di Conad Adriatico; dei quattro fornitori della ricorrente che avevano risposto al questionario, due avevano dichiarato che la condizione di reso gli era stata “proposta/imposta” dalla catena distributiva cliente.

A fronte di questo dato fattuale, l’Autorità ha argomentato nelle sue conclusioni che le cooperative avrebbero “*fatto leva sullo squilibrio contrattuale sussistente per imporre la clausola del reso ai propri fornitori, o quanto meno a una parte di essi, anche laddove questi non la ritenevano una condizione conveniente*”. Avuto riguardo alla specifica posizione di Conad Adriatico, Agcm aggiungeva che la pratica del reso era generalizzata e che non risultava agli atti che ci fosse stata una trattativa su tale condizione, nonostante la parte avesse dichiarato che sarebbe lo stesso panificatore a offrire tale servizio agli acquirenti, tenendone adeguatamente conto nel prezzo. Infine, nella parte del provvedimento comune a tutte le cooperative Conad sanzionate, Agcm deduceva che l’esistenza di un’imposizione unilaterale della clausola di reso “*appare confermata dal fatto che, per tutte le cooperative Conad, almeno uno dei fornitori che hanno risposto al questionario ha dichiarato che la condizione del reso gli è stata proposta/imposta dalla catena distributiva cliente, nonostante il panificatore ritenesse tale condizione svantaggiosa*” (par. 186).

7. Ora, a fronte del quadro istruttorio sopra illustrato, meritano accoglimento le censure della ricorrente che lamentano il carattere meramente indiziario delle prove raccolte a danno della cooperative, non accompagnate da una adeguata analisi di dati oggettivi, e la natura fortemente induttiva del ragionamento seguito dall’Autorità, che ha ritenuto dimostrata l’imposizione generalizzata ai fornitori dell’obbligo di reso sulla base di singole dichiarazioni, di contenuto non univoco, rese in sede di somministrazione di un questionario.

L’imposizione della clausola di reso viene affermata sulla sola base dell’assenza di trattative formalizzate e su una lettura parziale delle risposte fornite al questionario, sicché risulta viziato il percorso logico seguito dall’Autorità che ha portato all’affermazione secondo cui “*l’inserimento*

dell'obbligo dei contratti ha fatto sempre parte di una deliberata strategia aziendale perseguita dalla cooperativa, piuttosto che rappresentare l'esito di una negoziazione individualizzata con i singoli panificatori” (par. 185).

Le risposte date al questionario somministrato ai fornitori indicano invece una realtà variegata, in cui le condizioni di “reso” erano comunque negoziate. Infatti, dei quattro fornitori di Conad Adriatico che avevano risposto al questionario, solo due avevano dichiarato che essa era stata loro “proposta/imposta”.

8. In sostanza, il quadro probatorio riportato nel provvedimento non è idoneo a dimostrare l'esistenza da parte della cooperativa di una “deliberata strategia aziendale” volta all'imposizione ai fornitori dell'obbligo di ritiro del pane invenduto. E ciò in quanto: nei formulari contrattuali non sussisteva una “clausola di reso” standard, univocamente imposta a tutti i fornitori e di contenuto predefinito; non è stato dimostrato che le condizioni di reso concretamente applicate presentassero caratteristiche comuni o comunque sufficientemente omogenee; anche dalle risposte al questionario date dai fornitori di Conad non è possibile ricavare l'esistenza di una prassi unitaria in relazione alla concreta dinamica della gestione del “reso” tra le parti del contratto.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso con cui si deduce che, tenuto conto dell'eterogeneità dei dati raccolti nel corso dell'istruttoria, non è sufficientemente dimostrata l'affermazione dell'Autorità secondo cui la cooperativa ricorrente avrebbe imposto ai fornitori una clausola contrattuale contraria agli obblighi di cui all'art. 62, comma 2, del D.L. n. 1/2012.

9. Dall'accoglimento del ricorso discende l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, nonché degli atti a questo presupposti e conseguenti.

10. Le spese di lite, attesa la novità delle questioni affrontate, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno 24 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO